

Il testo delle «Provvidenze a favore della famiglia» approvato dal Santo Padre Giovanni Paolo II il 20 gennaio 1994 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1994 (cfr. pagg. 16 e sgg. del Bollettino n. 3), successivamente integrato con Rescriptum ex Audientia SS.mi Prot. n. 439.991/G.N. del 2 giugno 1999 (cfr. aggiornamenti pagg. 81 e sgg. del Bollettino n. 8), è stato aggiornato dall'ULSA, come di seguito, con inserimento delle modifiche ad esso apportato con Rescriptum ex Audientia SS.mi Prot. n. 550.953/G.N. del 28 aprile 2004 (cfr. pagg. 10 e sgg. del presente Bollettino).

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA FAMIGLIA

(testo in vigore dal 1° luglio 2004)

Per il personale in servizio alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano, della Radio Vaticana, e degli Organismi o Enti esistenti e futuri anche non aventi sede nello Stato della Città del Vaticano, gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica e comunque alle dipendenze di tutti gli Enti compresi nel campo di applicazione delle norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, sono disposte le seguenti provvidenze.

TITOLO I

Assegno per la nascita di figli

Art. 1

Al dipendente, a motivo della nascita di un figlio, viene corrisposto un assegno di importo pari a due terzi della retribuzione (stipendio base + ASI + bienni) o della pensione del mese di nascita del bambino.

Art. 2

Nel caso di parto gemellare viene corrisposto un assegno di importo pari all'assegno di cui all'Art. 1 moltiplicato per il numero dei figli nati dal parto gemellare.

Art. 3

Nel caso entrambi i coniugi siano dipendenti vaticani, le provvidenze di cui agli Articoli 1 e 2 sono commisurate alla retribuzione o pensione di importo più favorevole per i coniugi.

Art. 4

Le stesse provvidenze di cui ai precedenti articoli sono corrisposte anche in caso di adozione di figli di età inferiore ad anni cinque.

L'assegno di cui agli Articoli 1 e 2 dovrà essere correlato al mese del provvedimento di adozione del Tribunale.

Art. 5

Alla domanda per l'assegno dovrà essere allegato il certificato di nascita e di battesimo o, in caso di adozione, copia integrale dell'atto di nascita dell'adottato rilasciato dall'anagrafe del Comune di appartenenza.

TITOLO II

Agevolazioni a tutela della maternità

Le norme che seguono sono integrative delle vigenti disposizioni di tutela della maternità.

Art. 6

Fino a tre mesi prima del parto, nel caso di gravi complicazioni della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza, sono disposti uno o più periodi di collocamento in aspettativa per maternità in base ad apposita certificazione medica, confermata dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano, che ne dispone la durata.

Art. 7

E' disposto, su richiesta dell'interessata, il collocamento in aspettativa per maternità della dipendente che abbia adottato un bambino o lo abbia ottenuto in affidamento, sempreché, in ogni caso, il bambino non abbia superato al momento della adozione o dell'affidamento i sei anni di età.

Tale aspettativa della durata di tre mesi ha inizio dalla data dell'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.

Art. 8

Durante i periodi di aspettativa per maternità di cui agli Articoli 6 e 7 è corrisposta l'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio e con l'espletamento di specifiche funzioni ed il tempo trascorso in tali periodi è computato a tutti gli effetti correlati con l'anzianità di servizio.

Art. 9¹

1. Entrambi i genitori, alternativamente, durante le malattie di ciascun figlio od equiparato ai sensi dell'Art. 5, lett. c) delle Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, hanno diritto, dietro presentazione di certificato medico:

a) ad assentarsi dal lavoro fino al compimento del terzo anno di età del bambino;

b) a permessi nel limite di cinque giorni, di calendario solare, all'anno per il bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito dello stesso mese.

2. Durante i periodi di assenza di cui al comma 1, lett. a) e lett. b) la retribuzione viene ridotta complessivamente dell'85%. Tali periodi sono computati a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza, previo versamento delle relative trattenute calcolate sull'intera retribuzione precedentemente goduta.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, lett. a) il genitore è tenuto, salvo il caso di oggettiva impossibilità, a dare alla competente Amministrazione un preavviso non inferiore a quindici giorni.

4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie nei limiti dei periodi di cui al comma 1, lett. a) e lett. b).

5. Le provvidenze di cui al presente articolo spettano al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia il diritto.

6. Ai fini della fruizione delle provvidenze di cui al presente articolo, il genitore è tenuto a presentare alla competente Amministrazione una dichiarazione attestante che l'altro genitore non stia beneficiando negli stessi giorni e per il medesimo motivo delle stesse provvidenze anche se disposte da altro Ordinamento giuridico.

Art. 10²

1. Beneficia della parte residua della aspettativa per maternità dopo il parto e delle provvidenze di cui agli Articoli 7 e 8 il padre, nel caso la madre si trovi nella condizione di completa impossibilità fisica di assistenza al bambino, per decesso, separazione o abbandono del tetto coniugale, ricovero ospedaliero ovvero stato invalidante temporaneo o permanente accertati con giudizio insindacabile dal Collegio medico nominato dalla Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano.

¹⁻² Come da Rescriptum ex Audientia SS.mi Prot. n. 550.953/G.N. del 28 aprile 2004.

2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta alla Amministrazione competente la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono della madre del tetto coniugale, il padre lavoratore ne rende la dichiarazione.

TITOLO III

Agevolazioni in favore di dipendenti con familiari disabili

Art. 11³

1. Nel caso di figli, o di equiparati ai sensi dell'Art. 5 lett. c) delle Norme per la concessione dell'assegno per il nucleo familiare, disabili in condizione di gravità, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, fino al compimento del terzo anno di età del bambino, al collocamento in aspettativa successivamente a periodi di aspettativa fissati da altre norme regolamentari, con retribuzione mensile ridotta complessivamente del 70%. Tale periodo di aspettativa è computato agli effetti della anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza, previo versamento delle relative ritenute calcolate sull'intera retribuzione mensile.

2. La provvidenza di cui al comma 1 spetta al genitore richiedente anche se l'altro genitore non ne abbia diritto.

Art. 12⁴

1. Ai fini della fruizione della provvidenza di cui all'Art. 11, comma 1 il genitore è tenuto a presentare alla competente Amministrazione una dichiarazione attestante che l'altro genitore non stia beneficiando negli stessi giorni e per il medesimo motivo, della stessa provvidenza anche se disposta da altro Ordinamento giuridico.

Art. 13⁵

I soggetti di cui all'Articolo 11 hanno diritto, in alternativa all'aspettativa, di fruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di età del bambino.

Art. 14⁶

1. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino disabile, in situazione di gravità accertata, i genitori, alternativamente, nonché il

³⁻⁴⁻⁵⁻⁶ Come da Rescriptum ex Audientia SS.mi Prot. n. 550.953/G.N. del 28 aprile 2004

dipendente che assiste una persona appartenente al suo nucleo familiare, ai sensi dell'Art. 5 delle Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, hanno diritto ogni mese a tre giorni di permesso retribuito, fruibili anche in modo continuativo, a condizione che la persona disabile in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. Ai fini della fruizione della provvidenza di cui al comma 1, il genitore è tenuto a presentare alla competente Amministrazione una dichiarazione attestante che l'altro genitore non stia beneficiando negli stessi giorni e per il medesimo motivo, della stessa provvidenza anche se disposta da altro Ordinamento giuridico.

Art. 15

I soggetti di cui all'Art. 14 dovranno essere agevolati, compatibilmente con le esigenze di servizio, nell'orario giornaliero di lavoro.

Art. 15-bis⁷

1. L'assegno mensile di disabilità compete:

a) ai dipendenti in servizio attivo ed ai titolari di pensione vaticana alle condizioni che:

a1) abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare in conformità alle vigenti Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare di seguito denominate « Norme »;

e

a2) almeno un familiare, appartenente al loro nucleo ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 delle « Norme », sia riconosciuto, a giudizio insindacabile del Collegio medico nominato, a norma di legge, dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano, disabile in situazione di gravità ai sensi del successivo art. 16 lett. b) delle presenti Provvidenze a favore della Famiglia, o permanentemente inabile a qualsiasi lavoro, proficuo, regolare e continuativo a causa di infermità o difetto fisico o psichico;

b) al titolare di pensione indiretta vaticana che, riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi lavoro proficuo, regolare e continuativo a causa di infermità o difetto fisico o psichico, ai sensi dell'art. 6, lett. b) delle « Norme », abbia diritto all'assegno per il nucleo familiare.

2. Per ciascun familiare, o al titolare di pensione vaticana, che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1, compete un assegno mensile di disabilità in misura

⁷ Come da Rescriptum ex Audientia SS.mi Prot. n. 439.991/G.N. del 2 giugno 1999

differenziata in relazione allo scaglione di reddito corrispondente all'assegno per il nucleo familiare spettante al dipendente od al titolare di pensione vaticana, in base alla Tabella di cui all'art. 15 comma 2 delle « Norme »: l'importo dell'assegno di disabilità è pari a quello previsto, tempo per tempo, per un nucleo familiare di due componenti, nella citata Tabella, per lo scaglione di reddito sopra indicato. L'importo dell'assegno mensile di disabilità del 7° scaglione di reddito è esteso anche all'8° ed al 9° scaglione.

2-bis. L'importo del primo degli assegni di disabilità di competenza dello stesso nucleo familiare è aumentato di 100 euro.⁸

3. L'assegno mensile di disabilità non concorre a formare la base imponibile delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali e non si computa nel reddito ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare.

4. L'assegno mensile di disabilità spetta ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura da determinarsi correlando la durata del lavoro a tempo parziale con la durata del lavoro a tempo normale.

5. L'assegno mensile di disabilità è a carico:

- a) delle Amministrazioni dalle quali il personale in servizio dipende;
- b) delle Amministrazioni dalle quali i dipendenti o danti causa appartenevano al momento del loro collocamento in quiescenza, per i titolari di pensione vaticana.

6. L'assegno mensile di disabilità decorre dal giorno e dal mese di presentazione della relativa istanza alle Amministrazioni competenti, corredata dei documenti attestanti lo stato di disabilità.

La sua misura per detto mese è correlata al rapporto tra il numero dei giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza ed il divisore fisso di trenta. Le Amministrazioni procedono di ufficio ad attivare il Collegio medico della Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano.

7. L'assegno di disabilità non viene corrisposto nel caso vengano meno le condizioni che lo hanno determinato.

8. Nei casi di cui al precedente comma 7, entro trenta giorni dal loro accadimento, il percettore dell'assegno di disabilità deve darne notizia con lettera AR alla competente Amministrazione; l'importo dell'assegno di disabilità del mese di accadimento è calcolato con gli stessi criteri di cui al comma 6.

9. Le Amministrazioni competenti, di concerto tra loro, con propri provvedimenti, approvano il modello uniforme della istanza di cui al comma 6 e stabiliscono le certificazioni da presentare a corredo delle medesime.

⁸ Come da Rescriptum ex Audientia SS.mi Prot. n. 550.953/G.N. del 28 aprile 2004

Art. 16

Agli effetti delle presenti disposizioni:

a) E' persona disabile colui che è portatore di una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di grave limitazione di funzioni psichiche o fisiche, con difficoltà di apprendimento o di relazione o di integrazione lavorativa nel contesto ambientale e sociale.

b) Quando la minorazione singola o plurima riduce l'autonomia fisica o psichica della persona, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione (lo status) viene definito di gravità.

c) L'accertamento clinico della disabilità e della connotazione di gravità è effettuato da un Collegio medico nominato dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello S.C.V. e composto da esperti qualificati il cui giudizio è insindacabile.

TITOLO IV

Spese scolastiche

Art. 17

Le provvidenze del presente Titolo sono disposte anche a favore dei titolari delle pensioni dirette o indirette erogate dalle Amministrazioni competenti.

Capo I: Spese di iscrizione e frequenze di corsi di studio

Art. 18

Sono deducibili dal calcolo del reddito del nucleo familiare, ai fini della determinazione dell'assegno mensile del medesimo, le spese sostenute nell'anno per i componenti del nucleo familiare, a motivo di iscrizione e frequenza di corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, o di qualificazione professionale statali, parificate, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali.

Capo II: Assegni scolastici

Art. 19

All'inizio di ogni anno scolastico, a titolo di contributo per l'acquisto di libri di testo, è concesso ai dipendenti che fruiscono dell'assegno per il nucleo

familiare, un assegno scolastico per ciascun componente del nucleo iscritto e frequentante corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria o di qualificazione professionale statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali.

Art. 20

Gli assegni scolastici competono nelle seguenti misure⁹ annuali, differenziate in relazione allo scaglione di reddito corrispondente all'assegno per il nucleo familiare spettante al dipendente nel mese di agosto di ogni anno in base alla tabella di cui all'Art. 15,2 delle relative norme:

a) per i dipendenti con livelli di reddito familiare ricompresi nei primi tre scaglioni di reddito	L. 300.000
b) per i dipendenti con livelli di reddito familiare ricompresi nei secondi tre scaglioni di reddito	L. 180.000
c) per i dipendenti con livelli di reddito familiare ricompresi nei restanti scaglioni di reddito	L. 90.000

Art. 21

Gli importi degli assegni scolastici sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1995 con effetto dal 1° luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale da applicarsi agli importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare ai sensi dell'Art. 15,1 delle relative norme.

Art. 22

Gli assegni scolastici sono corrisposti agli aventi diritto negli importi vigenti nel mese di ottobre di ogni anno con la retribuzione dello stesso mese.

Art. 23

Le Amministrazioni competenti, di concerto tra loro, con propri provvedimenti, approvano il modello uniforme di domanda per la concessione degli assegni scolastici e le certificazioni a corredo della medesima da presentarsi entro il 15 settembre di ogni anno.

⁹ Si riporta la misura degli assegni per l'anno scolastico 2004 - 2005: a) € 212,69; b) € 127,63; c) € 63,81

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 24

Le provvidenze a tutela della famiglia di cui ai Titoli precedenti non concorrono a formare la base imponibile delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali e non si computano nel reddito ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare.

Art. 25¹⁰

1. Qualora dagli accertamenti risultassero non rispondenti a verità le notizie fornite ai sensi degli Articoli 9, 10, 12 e 14 dal fruitore delle provvidenze, l'Amministrazione competente, dopo aver contestato gli addebiti all'interessato che può entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione far pervenire le proprie ragioni, può, con provvedimento motivato, rivalersi delle somme indebitamente percepite ed applicare le sanzioni disciplinari del proprio Regolamento, senza pregiudizio delle eventuali azioni penali.

¹⁰ Come da Rescriptum ex Audientia SS.mi Prot. n. 550.953/G.N. del 28 aprile 2004